



## STATUTO di DEMOCRAZIA E FEDERALISMO

### 1. **DENOMINAZIONE:**

È costituito con sede in Voghera, via Primo Maggio 5F, il Movimento politico con la denominazione Democrazia Federale, indicato nel seguito con la sigla DF.

### 2. **SCOPO:**

Democrazia Federale si propone di trasformare l'attuale sistema di governo della Repubblica Italiana in uno nuovo, basato sui due principi della democrazia diretta e della organizzazione federale dello Stato.

### 3. **DURATA:**

Democrazia Federale ha durata illimitata.

### 4. **FINANZIAMENTO DEL MOVIMENTO**

Democrazia Federale non ha scopo di lucro.

Le entrate necessarie per la copertura delle spese inerenti le varie attività provengono da quote annuali di iscrizione, da contributi volontari provenienti da iscritti, Società, Enti ovvero persone fisiche che approvano lo scopo del Movimento ed intendano sostenerne l'attività, da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalle leggi.

Tali entrate sono gestite come specificato nel Regolamento Operativo DF.(RODF)

### 5. **ORGANI di DEMOCRAZIA FEDERALE:**

Sono organi di Governo di Democrazia Federale:

In ogni Comune della Repubblica

La Assemblea dei Cittadini, il Consiglio Cittadino di Democrazia Federale.

In ogni Provincia della Repubblica : Il Consiglio Provinciale di Democrazia Federale

In ogni Regione della Repubblica : Il Consiglio Regionale di Democrazia Federale

Le modalità di elezione e le procedure operative degli organi di Governo sono contenute nel Regolamento Operativo.

### 6. **ASSEMBLEA CITTADINA**

L'Assemblea Cittadina è composta da tutti i Cittadini Italiani residenti nel Comune che desiderano partecipare alla vita politica della Città.

Essa è l'organo sovrano di Democrazia Federale, e realizza in modo perfetto il concetto della Democrazia Diretta, in quanto ai soli Cittadini e quindi al Popolo viene riservato in via esclusiva il potere politico di decidere le scelte della Amministrazione.

Questo elimina in modo totale ogni interferenza di interessi nascosti, lobby e gruppi di potere che sono oggi possibili attraverso la cosiddetta delega della volontà popolare. L'Assemblea Cittadina, con l'aiuto del Consiglio Cittadino e dei Sostenitori DF raccoglie, esamina, discute ed approva le richieste dei Cittadini con riguardo alla Amministrazione fino ad arrivare alla precisa definizione del Programma per le prossime Elezioni, ovvero di ogni altra decisione su interventi da realizzare da parte della Amministrazione.

Le determinazioni così definite sono espressione diretta della volontà popolare e pertanto definitive e non più modificabili salvo per correzione successiva da parte della stessa Assemblea.

L'Assemblea individua inoltre i Candidati alle Elezioni Comunali tra i Cittadini conosciuti per la loro capacità e buona reputazione, e li presenta nelle liste DF dopo averne raccolto l'impegno alla realizzazione del Programma.

L'Assemblea si riunisce ed opera secondo quanto disposto nel Regolamento Operativo DF.

### 7. **SOSTENITORI**

Tra tutti i Cittadini coloro che volontariamente scelgono di svolgere attività di supporto al Consiglio Cittadino di DF, nei modi descritti dal Regolamento Operativo, possono richiedere la iscrizione al Movimento.

Fra i Cittadini Sostenitori vengono scelti i componenti del Consiglio Cittadino DF.

La accettazione della domanda di iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti specificati nel Regolamento Operativo.

Le domande di iscrizione sono rivolte, di regola, alla Sezione DF nel Comune di residenza ovvero in quel Comune dove l'iscritto svolga la sua attività principale.

Non è ammessa l'iscrizione a Sezioni DF in più di un Comune.

La qualità di Sostenitore si perde per dimissioni volontarie, per morosità o per provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Cittadino DF, nei modi e termini stabiliti nel Regolamento Operativo.

## **8. IL CONSIGLIO CITTADINO DI DEMOCRAZIA FEDERALE**

Il Consiglio Cittadino è l'organo delegato ad assicurare che la volontà del popolo, espressa dalla Assemblea Cittadina, sia organizzata in un Programma e realizzata senza ritardi od omissioni.

Il Consiglio Cittadino è composto da un numero limitato, da 3 a 15 membri, in dipendenza dal numero di residenti e di Quartieri presenti nel Comune.

Il Consiglio Cittadino ha il compito, prima delle elezioni, di organizzare e dirigere la definizione del Programma Elettorale da parte della Assemblea Cittadina.

Dopo le elezioni e per tutta la durata in carica della Amministrazione Comunale, esso ha il compito di controllare che il Programma venga realizzato, riferendo con regolarità alla Assemblea Cittadina.

I Componenti del Consiglio non possono essere eletti alle cariche di Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale. Essi non ricevono alcun compenso per la loro attività politica ma hanno diritto al rimborso di ogni spesa sostenuta a motivo della stessa.

## **9. IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI DEMOCRAZIA FEDERALE**

Il Consiglio Provinciale DF comprende un numero di Consiglieri variabile tra 10 e 30 persone in dipendenza dalla dimensione della Provincia.

Ogni Consigliere rappresenta un numero di elettori variabile tra i 30.000 ed i 150.000, che rappresentano una Circostrizione di più Comuni od una Zona di grande città.

I Consiglieri Provinciali presentano e portano alla approvazione delle Assemblee Cittadine un Programma per la legislatura provinciale con le medesime modalità dei Programmi Cittadini.

I Consiglieri Provinciali di DF siedono nella Amministrazione Provinciale, e sono selezionati come espresso nel regolamento Operativo DF.

## **10. IL CONSIGLIO REGIONALE DI DEMOCRAZIA FEDERALE**

Il Consiglio Regionale di Democrazia Federale è composto dai presidenti dei Consigli Provinciali.

## **11. REGOLAMENTO**

Le attività di Democrazia Federale, ad ogni livello, devono essere svolte in conformità a quanto previsto dal Regolamento Operativo.

Tutte le cariche nei Consigli Federali sono onorifiche e non retribuite, tuttavia i Consiglieri hanno diritto al rimborso completo delle spese sostenute per le attività del Movimento.

## **12. DENOMINAZIONE E SIMBOLO**

Il Simbolo di Democrazia Federale è costituito dalla bandiera della Unione Europea, con sovrapposta una striscia tricolore verticale recante i colori Italiani ed inclinata in senso orario di 15°, sulla quale è disposta orizzontalmente la scritta DEMOCRAZIA FEDERALE, ovvero la abbreviazione DF in caratteri color oro o giallo vivo.

Ogni Sostenitore è autorizzato a portare il distintivo con il simbolo di Democrazia Federale.

È proibito utilizzare la denominazione o il simbolo di Democrazia Federale come marchio di fabbrica o per scopi commerciali.

## **13. ADESIONE DI ALTRI MOVIMENTI**

Democrazia Federale si propone di fornire a tutti i Movimenti Autonomisti e Federalisti Italiani, con sola condizione che approvino le sue finalità, la possibilità di far valere i voti dei propri aderenti nelle elezioni politiche Provinciali e regionali.

A questo scopo, nel rispetto di ogni indipendenza locale, qualunque altro Movimento può associare il simbolo di DF al proprio e coordinare le varie candidature con il Consiglio DF Provinciale o Regionale di competenza, a condizione di seguire i Regolamenti di DF nella propria Città o zona.

Le condizioni dettagliate di collegamento fra i Movimenti sono specificate nel Regolamento Operativo (RODF).

## **14. PATRIMONIO**

Il patrimonio di Democrazia Federale è costituito dai beni mobili ed immobili che dovessero diventare proprietà del Movimento, da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti, e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio.

## **15. SCIoglimento**

Democrazia Federale si scioglie su delibera del Consiglio DF di più alto livello esistente.

Il patrimonio eventualmente esistente al momento dello scioglimento verrà destinato alla creazione di borse di studio nel campo degli studi economici, politici e sociali, presso le Università statali o riconosciute dallo Stato ovvero, in alternativa, potrà essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe, o comunque a fini di pubblica utilità e/o beneficenza.

## **16. RINVIO ALLA LEGGE**

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Operativo che a tutti

gli effetti ne costituisce parte integrante, si applicano le norme di legge.  
Ove una o più delle disposizioni dello Statuto o del Regolamento fossero in contrasto col disposto della legge Italiana esse, fatte salve tutte le altre, perderanno di efficacia e dovranno essere modificate per adeguarsi a quanto disposto dalla legge.